



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE

Direzione B. Qualità ricerca e innovazione - Attività di informazione
B.4. Agricoltura biologica

Bruxelles,
MH/sn/agri.ddg1.b.4(2017)242984

Oggetto: Sostanze di base utilizzabili in agricoltura biologica

Egregio dott. Gatto,

la ringrazio per la sua domanda sulle sostanze di base utilizzabili in agricoltura biologica. A seguito della sua richiesta, la lista è stata inserita sul nostro sito web: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/node/42_en.

Come da lei correttamente menzionato nella sua lettera, solo le sostanze di base elencate nell'Allegato II del Regolamento (CE) n.889/2008¹, conforme alle condizioni restrittive enunciate in tale allegato, possono essere utilizzate in agricoltura biologica.

Siamo quindi d'accordo con le sue conclusioni sulle sostanze di base permesse in agricoltura biologica, tranne che per il *Salix* spp Cortex. Infatti, in base alla seconda colonna dell'Allegato II del Regolamento (CE) 889/2008, soltanto le sostanze di base coperte dalla definizione di "prodotti alimentari" e di origine vegetale o animale possono essere utilizzate in agricoltura biologica. Tuttavia, *Salix* spp. Cortex, benché autorizzata come sostanza di base ed essendo di origine vegetale, non può essere utilizzato in agricoltura biologica dal momento che non è un "prodotto alimentare" in accordo al

¹ REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Dott. Emilio Gatto
Direttore

Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

pqai1@politicheagricole.it

Art. 2 del Regolamento (CE) n.178/2002² dal momento che si ritiene prodotto medicinale (Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1107³).

Così, nella valutazione di *Salix* spp come sostanza di base (SANCO/12173/2014– rev. 4), non è incluso esplicitamente che si consideri come "prodotto alimentare" a differenza della valutazione di chitosano cloridrato (SANCO/12388/2013– rev. 2) e d'*Equisetum arvense* L. (SANCO/12386/2013– rev. 5) dove si menziona espressamente che sono identificati come commestibili, riferendo al Regolamento (CE) n.178/2002.

In conclusione, siccome nell'agricoltura biologica sono permesse unicamente le sostanze di base che rientrino nella definizione di "prodotto alimentare" e che abbiano origine vegetale o animale (Allegato II del Regolamento (CE) n.889/2008), ***Salix* spp. Cortex non** può essere utilizzato.

Vorrei inoltre portare alla sua attenzione che esistono condizioni per l'uso delle sostanze di base autorizzate in agricoltura biologica, i cui riferimenti sono inclusi nella lista online.

Cordiali saluti,



Elena Panichi

Capo Unità *ad interim*

² REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

³ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/1107 DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 2015 relativo all'approvazione della sostanza di base *Salix* spp cortex a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)